

Ai gentili clienti
Loro sedi

Modalità e casi per contestare i certificati medici prodotti dai propri dipendenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa delle **modalità attraverso le quali il datore di lavoro può contestare i certificati medici trasmessi dal lavoratore in presenza di uno stato di malattia che si presume falso**, così come illustrate dalla Fondazione Studi consulenti del Lavoro. Sul punto, vale la pena ricordare che **il datore di lavoro: i) non può eseguire personalmente, o attraverso medici di sua fiducia, accertamenti sullo stato di salute del dipendente; ii) conserva la facoltà di controllo sull' idoneità fisica del dipendente avvalendosi di enti pubblici ovvero, di enti specializzati di diritto pubblico**. Tuttavia, ciò non vieta al datore di lavoro di poter contestare il certificato medico attestante lo stato di malattia del dipendente qualora abbia motivo di ritenere insussistente la denunciata malattia del lavoratore. In particolare, il datore di lavoro può domandare in giudizio la verifica dell'attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore, anche laddove non abbia richiesto una visita di controllo.

Premessa

L'art. 2110 c.c. prevede che – in ipotesi di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio – si realizza una sospensione del rapporto di lavoro, caratterizzata dal perdurare dell'obbligazione retributiva o indennitaria, entro un certo limite temporale (c.d. *comporto*).

Per quanto concerne, invece, il **controllo dello stato di malattia del lavoratore**, l'art. 5, legge n. 300 del 1970, prevede che: *"Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali"*

competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.

Pertanto:

- a) **il datore di lavoro non può eseguire personalmente, o attraverso medici di sua fiducia, accertamenti sullo stato di salute del dipendente;**
- b) **lo stesso datore di lavoro conserva, però, la facoltà di controllo sull’idoneità fisica e sull’infermità del dipendente ma – diversamente dal controllo dell’attività lavorativa – non può esercitarla direttamente, bensì avvalendosi di enti pubblici ed enti specializzati di diritto pubblico.**

La centralità dell’utilizzo del servizio sanitario pubblico nell’accertamento della malattia del dipendente è stata di recente ribadita dall’art. 25, legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. Collegato lavoro), il quale ha uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione delle certificazioni per il caso di assenza per malattia dei dipendenti pubblici e di quelli privati, disponendo che la malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e, in ogni caso, il secondo evento morboso nell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) devono essere giustificati (a partire, quindi, dal terzo evento) esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da:

- a) una struttura sanitaria pubblica;
- b) un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

OSSERVA

alla luce di una recente sentenza della **Corte di Cassazione (n. 3705 del 9 marzo 2012)**, il certificato medico può essere rilasciato solo a seguito di visita al paziente, essendo esclusa l’ammissibilità di certificati di tipo "anamnestico", in cui il sanitario si limita ad attestare quanto sostenuto dal dipendente rispetto al proprio stato di salute.

I chiarimenti in materia di richiesta di visita fiscale

A partire dal 1° ottobre 2011 è entrata a pieno regime la procedura telematica di richiesta delle visite di controllo, la cui fase transitoria si è conclusa lo scorso 30 novembre 2011. Conseguentemente, **a partire dal 1° dicembre 2011, il datore di lavoro che intenda richiedere l’effettuazione di una visita di controllo domiciliare deve avvalersi unicamente del canale telematico.**

La **richiesta di visita medica di controllo**, che viene indirizzata in automatico alla Sede, UOC/UOST, competente per residenza/domicilio o reperibilità del lavoratore, **può essere effettuata per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta.**

OSSERVA

Il datore di lavoro potrà richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e motivati, cui fa seguito una verifica di fattibilità, da un punto di vista organizzativo-temporale, da parte della UOC/UOST della Sede INPS destinataria.

La **procedura di richiesta di visita medica di controllo** si compone di più pannelli che consentono un colloquio interattivo con l'utente che:

- comunica i dati relativi alla richiesta, in modalità guidata dal sistema informatico;
- pre -impostando i dati ove già disponibili (i dati anagrafici del datore di lavoro, per le imprese iscritte ad INPS e del lavoratore, se presente nell'Archivio anagrafico unico);
- costruendo e completando dinamicamente le informazioni (per es. selezione del comune nell'ambito della provincia già specificata);
- indirizzando l'utente con domande specifiche (per es. "Il lavoratore ha diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS?");
- segnalando i dati obbligatori (un '*' accanto al campo);
- sottoponendo i dati forniti ad un immediato controllo formale;
- utilizzando una messaggistica puntuale per segnalare le informazioni incongruenti;
- inoltra la richiesta di visita medica di controllo;
- ottiene in risposta una ricevuta, che può anche stampare, con la segnatura di protocollo in entrata assegnata dal sistema INPS;
- visualizza l'esito della visita dopo la sua effettuazione.

OSSERVA

L'istituto ha precisato che le istanze di visite mediche di controllo che pervengono a mezzo fax potranno essere accolte soltanto in eventuali possibili casi di interruzione del servizio telematico connessi a problemi di tipo tecnico.

Inoltre, sono abolite tutte le pregresse modalità informative circa l'esito delle Visite domiciliari (invio per lettera della copia per il datore di lavoro) poiché di tale esito ne saranno informati sempre per via telematica, utilizzando l'apposita sezione a loro disposizione sul Portale. Resta salva ogni altra comunicazione resa disponibile dalla procedura a seguito dell'apposizione di specifici codici di trattazione (ad es. per sanzioni, giustificazioni ecc.)

Così come chiarito dall'INPS (messaggio n. 4344 del 12 marzo 2012), **la visita fiscale si può chiedere 24 ore su 24, ma l'effettuazione nello stesso giorno della richiesta è garantita soltanto per le istanze inviate entro le ore 12.** In particolare, i datori di lavoro pubblici e privati, possono inviare in ogni momento della giornata la richiesta di controllo malattia dei dipendenti tramite il

canale telematico (unico canale adoperabile); tuttavia, lo smistamento delle richieste ai medici incaricati avviene:

- per i controlli nella fascia antimeridiana con riferimento alle richieste pervenute entro le ore 9.00;
- per quelli pomeridiani con riferimento alle richieste arrivate entro le ore 12.

OSSERVA

L'Inps ha precisato che **per i dipendenti del settore pubblico**, attualmente il servizio di richiesta di visita medica di controllo offerto dall'istituto non potrà coprire tutto l'orario di reperibilità (9.00-13.00)/ (15.00 – 18.00) dato che le visite mediche di controllo possono essere effettuate solo nelle fasce di reperibilità dei lavori del settore privato (10.00-12.00/17.00-19.00).

Pertanto, con il nuovo sistema di richiesta online il datore di lavoro può inoltrare le richieste in qualsiasi momento, nell'arco delle 24 ore; tuttavia, vengono elaborate e smistate giornalmente ai medici di competenza le richieste pervenute entro le ore 9 per la fascia antimeridiana ed entro le ore 12 per quella pomeridiana.

La richiesta di visita medica ricevuta dall'INPS viene inoltrata automaticamente al medico di controllo più vicino al domicilio del lavoratore malato che, al termine della visita redigerà - direttamente presso il domicilio del lavoratore - un "verbale informatico", che sarà trasmesso in tempo reale ai sistemi informatici dell'Inps mentre i lavoratori si vedranno contestualmente consegnare le copie di loro competenza in forma cartacea.

Le risultanze della visita saranno, quindi, annotate sul verbale informatico e trasmesse in tempo reale all'Inps, che le metterà a disposizione del datore di lavoro, solo nell'ipotesi in cui abbia richiesto la visita, per la consultazione del relativo esito sul portale Inps. E' quindi di tutta evidenza che il datore di lavoro sarà in grado di conoscere l'esito della visita con immediatezza, inclusa l'impossibilità di effettuarla per assenza del lavoratore dal domicilio, e di valutare il da farsi.

A questo punto **possono essere attivati ulteriori controlli interni all'Istituto** in merito, per esempio, a eventuali incongruenze, come pure ottenere apposita evidenza in merito alle visite di controllo ambulatoriali disposte a seguito di assenza alla visita domiciliare o di contestazione del relativo esito.

La contestazione dello stato di malattia del dipendente da parte del datore di lavoro

La giurisprudenza consolidata ritiene che **il certificato medico attestante lo stato di malattia del dipendente può essere contestato dal datore di lavoro, che abbia motivo di ritenere insussistente la denunciata malattia del lavoratore**. In particolare, il datore di lavoro può

domandare in giudizio la verifica dell'attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore, anche laddove non abbia richiesto una visita di controllo.

Il controllo delle assenze del lavoratore per infermità previsto dall'art. 5, legge 20 maggio 1970, n. 300, non costituisce l'unico mezzo concesso al datore di lavoro per contestare l'attendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore, che può sempre mettere in dubbio tale certificazione mediante il ricorso all'autorità giudiziaria. Ciò in quanto la natura di atti pubblici dei certificati redatti da medici appartenenti al servizio sanitario nazionale conferisce a tali documenti la fede pubblica, fino a querela di falso, per ciò che concerne i seguenti fatti:

- la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato;
- i fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta di aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza;

Viceversa, la fede pubblica non si estende alla diagnosi, e dunque ai giudizi del sanitario relativi allo stato di malattia ed all'impossibilità temporanea della prestazione lavorativa. Tali valutazioni, pur essendo dotate di un elevato grado di attendibilità in ragione della qualifica funzionale e professionale del pubblico ufficiale, non sono vincolanti per il giudice, che può anche decidere di sconfessarle in presenza di elementi probatori di segno contrario. Si ritiene, infatti, che l'art. 5, comma 3, legge 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui demanda solo ad enti pubblici il controllo della idoneità fisica del lavoratore su richiesta del datore di lavoro, lascia integro il potere-dovere del giudice di merito di controllare l'attendibilità degli accertamenti sanitari, avvalendosi dei poteri istruttori che gli conferisce il rito del lavoro; deve quindi escludersi che la norma citata - che ha inteso garantire l'imparzialità della valutazione tecnica affidandola ad organi pubblici - abbia attribuito a dette indagini una particolare insindacabile efficacia probatoria

Le modalità di contestazione del certificato medico

Nel giudizio di valutazione attestante l'effettivo stato di malattia del dipendente, è stato accordato rilievo alle seguenti circostanze.

A) **L'incongruenza tra la prognosi** (ad es., numerose settimane di malattia) **e la diagnosi.**

ESEMPIO

Per un caso di lombosciatalgia, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ingiustificata l'assenza di tre mesi autorizzata dal medico curante, in quanto *"..il disturbo certificato non [era] di entità tale da poter costituire impedimento totale al lavoratore rilevante per un periodo relativamente lungo.."*

B) **L'incongruenza tra la prognosi (o la diagnosi) e la terapia prescritta al lavoratore può invalidare la certificazione medica;**

ESEMPIO

Pr un caso di una "sindrome ansiosodepressiva" che il giudice non ha considerato di gravità tale da impedire il lavoro per mesi, tanto più che il medico stesso non aveva prescritto alcuna terapia farmacologica .

C) E' stato accordato rilievo alla **tardività della visita medica rispetto all'inizio della malattia**, che ha privato di attendibilità una diagnosi riferita ai periodi pregressi.

D) Le circostanze complessive di fatto e il comportamento del lavoratore (giudizio di tipo presuntivo, ex art. 2729 c.c.).

ESEMPIO

il giudice può rilevare l'incompatibilità tra la malattia denunciata e la condotta del lavoratore, sorpreso a svolgere un'altra attività lavorativa. Sul punto, vale la pena precisare che al fine di accertare lo svolgimento, da parte del "malato", di altra attività, la giurisprudenza ha ritenuto lecito l'impiego di investigatori privati, anche se - come ha peraltro recentemente precisato la Suprema Corte - la valenza probatoria maggiore va riconosciuta ai controlli sanitari effettuati per il tramite delle strutture pubbliche .

E' stata ritenuta ingiustificata l'assenza di un giorno di una dipendente in quanto quest'ultima aveva reiteratamente domandato di assentarsi dal servizio nella medesima giornata della presunta malattia, ma tale richiesta era stata respinta dal datore di lavoro; nel caso, poi, il certificato non era stato rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale e non indicava l'esecuzione di nessuna visita alla paziente;

E) **Il contrasto di valutazioni tra il contenuto del certificato del medico curante del lavoratore e gli accertamenti compiuti dal medico di controllo:** in tal caso, il giudice di merito non deve recepire acriticamente la certificazione ufficiale, ma deve compiere un esame comparativo tra i due certificati al fine di stabilire quale delle due contrastanti certificazioni sia maggiormente attendibile.

F) Infine, come anticipato, **anche l'omessa visita al paziente può costituire un valido motivo di contestazione del certificato.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.

DOTTORESSA ANNA FAVERO